

TESTO VIGENTE

TESTO NUOVO

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del “Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo”

Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento

Ai sensi degli artt. 28 e 30 dello Statuto di Piave Servizi S.r.l. (di seguito “Società”), la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito “Comitato”). Il Comitato consente ai Comuni Soci l’esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario.

Detto Comitato è composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all’uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni soci, controllando e delineando le linee strategiche della società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.r.l., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo dell’Azienda.

Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto previsto dall’oggetto sociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del “Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo”

Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento

Ai sensi dell’ art. 29 dello Statuto di Piave Servizi S.p.A. (di seguito “Società”) e dell’art. 6 del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il [•], la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito “Comitato” o “C.I.S.C.A.”) Il Comitato consente ai Comuni Soci l’esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “*in house providing*”.

Il Comitato è composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all’uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci o alla revoca della predetta delega.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni Soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l’attuazione degli obbiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.

Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

Sono fatti salvi, invero, i principi generali ed inderogabili che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo nonché la sovranità dell'Assemblea dei Soci, cui spetta anche il potere di autorizzare gli atti elaborati dal Comitato ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni statutarie.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto anzidetto, il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani della Società relativi alle materie inerenti le competenze dell'Assemblea e da sottoporre all'autorizzazione di quest'ultima, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- riferisce all'Assemblea, ai fini del controllo congiunto e analogo, in merito all'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani della Società, emanando, se necessario, eventuali raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione;

- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:

- o decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;

- o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità;

- o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;

- o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.

- fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto;

- informa i Comuni Soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

Il Comitato, inoltre, quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la

Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.

In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 6 del Patto Parasociale il Comitato esercita le seguenti funzioni:

Indirizzo

- formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali;

- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:

- o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi;

- o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità;

- o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;

- o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.

B) Autorizzazione delle delibere di:

i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e, nel caso, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche a riguardo dell'attribuzione dei relativi poteri;

ii) modifica dello Statuto sociale;

iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;

iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;

v) fusione, scissione, trasformazione ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;

vi) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino

Società.

A tali fini, il Comitato si riunisce, secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6, almeno tre volte l'anno e può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

“Veneto Orientale” per conto dei Comuni Soci; vii) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o di aziende o rami di esse.

C) Consultazione e informazione

Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società.

A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

D) Controllo

Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono:

- i) l'andamento della gestione,
 - ii) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere,
 - iii) lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari,
- Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.

Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con

<p>Art. 3 – Presidente e Vice Presidente</p> <p>Il Comitato nomina quale proprio Presidente il soggetto indicato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 30, comma 5, dello Statuto della Società, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci.</p> <p>Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci.</p> <p>Art. 4 – Convocazione</p> <p>Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato medesimo.</p> <p>Il Comitato è convocato, in via straordinaria, dal suo Presidente, su richiesta:</p> <p>a) di ogni componente; b) del legale rappresentante della Società.</p> <p>La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali degli Enti Soci.</p> <p>L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta; - l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato 	<p>riferimento all'esercizio del controllo.</p> <p>Art. 3 – Presidente e Vice Presidente</p> <p>Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Art. 4 – Convocazione</p> <p>Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali dei Comuni Soci.</p> <p>L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta; - l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato
---	--

possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

Art. 5 – Funzionamento

Ciascun componente del Comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente, munito di apposita delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

E' ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l'espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

Art. 5 – Funzionamento

Ciascun componente del Comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente, munito di apposita delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Comuni Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

E' ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l'espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

<p>Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto</p> <p>Il Comitato si riunisce, di norma, presso le sedi della Società.</p> <p>Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.</p> <p>Art. 7 – Gratuità della carica di componente</p> <p>In osservanza di quanto previsto dall'art. 30, comma 8, dello Statuto della Società non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.</p> <p>Art. 8 – Disposizioni finali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il presente Regolamento viene approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dallo Statuto della Società ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.</p> <p>Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente all'Assemblea dei Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.</p>	<p>Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.</p> <p>Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.</p> <p>Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.</p> <p>Art. 7 – Gratuità della carica di componente</p> <p>Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.</p> <p>Art. 8 – Disposizioni finali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il presente Regolamento viene approvato dai Comuni Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.</p> <p>Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Comuni Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.</p>
---	---